



ADEMPIMENTO IN PRATICA

Il mantenimento degli investimenti 4.0

di Clara Pollet, Simone Dimitri

The screenshot shows a blue-themed slide with the following elements:

- Top left: "Master di specializzazione"
- Center top: "Diritto Tributario Base"
- Top right: "Scopri di più"

Gli **investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali** - che hanno usufruito del credito di imposta negli anni passati - devono essere monitorati, al fine di **verificare l'eventuale perdita del beneficio**. Infatti, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1060, L. 178/2020](#), se **entro il 31 dicembre del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione (per i beni non 4.0), ovvero a quello di avvenuta interconnessione (per i beni 4.0), i beni agevolati sono **ceduti a titolo oneroso** o sono **destinati a strutture produttive ubicate all'estero** (anche se appartenenti allo stesso soggetto), il **credito d'imposta è corrispondentemente ridotto**, escludendo dall'originaria base di calcolo il **relativo costo**.

Il maggior credito d'imposta - eventualmente già utilizzato in compensazione - deve essere **restituito** dal soggetto, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il **termine per il versamento a saldo dell'imposta** sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano i suddetti eventi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, [commi 35 e 36, L. 205/2017](#), in materia di **investimenti sostitutivi** per cui non viene meno l'agevolazione, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostuisca il bene originario** con un bene materiale strumentale nuovo, avente **caratteristiche tecnologiche analoghe (o superiori)** a quelle previste dall'[allegato A](#) alla L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo**, le **caratteristiche del nuovo bene** e il **requisito dell'interconnessione**, secondo le regole previste dall'articolo 1, [comma 11](#), L. 232/2016.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia **inferiore al costo di acquisizione** del bene sostituito (e sempre che ricorrono le altre condizioni previste alle lettere precedenti), la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue **fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.



Tale disposizione antielusiva, prevista al fine di garantire – quantomeno nel medio periodo – la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell'agevolazione, fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario **estromette volontariamente** (e anticipatamente rispetto ai tempi minimi previsti) i **beni agevolati** dal regime d'impresa o dall'esercizio dell'arte e professione. La norma intende, in altri termini, **escludere dall'agevolazione investimenti a carattere temporaneo**, realizzati al solo fine di fruire del credito d'imposta.

Pertanto, **nel caso di furto del bene oggetto di investimento**, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime di impresa (o dall'esercizio dell'attività di arti e professioni) non comporta l'applicazione della disposizione citata e, quindi, la **rideterminazione dell'agevolazione**, proprio perché trattasi di un **evento indipendente dalla volontà del beneficiario** ([circolare n. 9/E/2021](#)).

Penale revoca del beneficio, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta in rassegna sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili, anche riportano sulle fatture e sugli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati **l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020**.

La medesima funzione è assolta dai **documenti che certificano la consegna del bene** (es. **documento di trasporto**) per i quali resta fermo il predetto obbligo; obbligo che non si estende, invece, al **verbale di collaudo o di interconnessione**, dal momento che tale documento riguarda univocamente i beni oggetto dell'investimento essendo, per le caratteristiche che lo contraddistingue, non attribuibile a **beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento**. La regolarizzazione dei documenti già emessi, ma privi della richiamata dicitura, deve essere effettuata dall'impresa beneficiaria **entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo**.

Per quanto riguarda i beni agevolati 4.0 occorre verificare (per l'utilizzo del credito di imposta) il **requisito dell'interconnessione**, il quale può intervenire anche in un anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene, esclusivamente per la **necessità di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione**. In tal caso, l'agevolazione non viene meno sempreché:

- le **caratteristiche tecniche**, richieste dalla disciplina 4.0, **siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo** (o messa in funzione) e;
- il soddisfacimento di tutte le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione **permanga per l'intero periodo di tempo** in cui il soggetto beneficiario fruisce del credito d'imposta.

Al riguardo, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria **documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica**, il mantenimento delle caratteristiche e dei requisiti richiesti, per **tutto il periodo di fruizione dei benefici**.